



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N°24 del 12.04. 2018

**OGGETTO : RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AGROPOLI, SAN GIOVANNI A PIRO, TORCHIARA E POLLICA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AGROPOLI, SAN GIOVANNI A PIRO, TORCHIARA, POLLICA E LAUREANA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno duemiladiciotto il giorno DODICI del mese di APRILE alle ore 17,10 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: dott. Adamo Coppola

Consiglieri:

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) Cianciola Emidio         | 09) Cammarota Giuseppe         |
| 2) Di Biasi Franco          | 10) La Porta Massimo           |
| 3) Pizza Monica             | 11) Di Nardo Eleodoro          |
| 4) D'Arienzo Maria Giovanna | 12) Buonora Maristella         |
| 5) Di Filippo Giuseppe      | 13) Framondino Luigi           |
| 6) Crispino Francesco       | 14) Comite Nicola              |
| 7) Russo Gennaro            | 15) Abate Agostino             |
| 8) Marciano Pietro Paolo    | 16) Caccamo Consolato Natalino |

Risultano assenti: / /

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il v. Segretario dott. Dott. Giuseppe Capozzolo

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Eugenio Benevento e Roberto Antonio Mutalipassi, Serra Elvira (entra in aula alle ore 17,25) Lampasona Rosa (entra in aula alle ore 18,10).

....in prosieguo di seduta

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AGROPOLI, SAN GIOVANNI A PIRO, TORCHIARA E POLLICA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AGROPOLI, SAN GIOVANNI A PIRO, TORCHIARA, POLLICA E LAUREANA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

Uditi la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri comunali;

PREMESSO che:

l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni prevedendo il fine, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 prevedono la possibilità per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell' ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

la vigente convenzione per lo svolgimento associato per le funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Agropoli (capo convenzione), San Giovanni a Piro, Torchiara e Pollica, approvata con deliberazione del Consiglio di questo comune n. 56 in data 31/7/2017, stabilisce all'art.3 la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di presa di servizio (1.9.2017) presso la sede convenzionata del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco competente;

tra le cause di scioglimento anticipato della predetta convenzione l'art. 3 prevede la risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;

il Sindaco del Comune di Laureana Cilento ha manifestato l'intenzione di gestire in forma associata il servizio di segreteria comunale secondo lo schema di convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

DATO ATTO CHE il Comune di Agropoli, sentiti gli altri comuni convenzionati, intende aderire alla richiesta del Comune di Laureana in quanto il convenzionamento tra i comuni di Agropoli, San Giovanni a Piro, Torchiara, Pollica e Laureana Cilento, per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale, in un'ottica di razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane, garantisce la necessaria professionalità all'Ente da parte del Segretario Comunale, tenuto conto delle strutture organizzative degli enti coinvolti, dotati in maggioranza della figura del Vicesegretario, ed, allo stesso tempo, attraverso la ripartizione delle spese, una economia di costi;

RITENUTO DI:

procedere alla risoluzione consensuale della convenzione per il servizio associato di segreteria comunale tra i Comuni di Agropoli, (capo convenzione), San Giovanni a Piro, Torchiara e Pollica, approvata con deliberazione del Consiglio di questo comune n. 56 in data 31/7/2017, ai sensi dell'art. 3 della convenzione medesima, a far data dalla presa di servizio del Segretario Comunale presso la nuova sede di segreteria associata alla quale questo comune intende aderire;

VISTO l'allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Agropoli, San Giovanni a Piro, Torchiara, Pollica e Laureana Cilento;

ATTESO che il predetto schema è conforme alle esigenze del Comune di Agropoli, in quanto assicura un regolare ed efficiente espletamento del servizio e, pertanto, è meritevole di approvazione;

RICORDATO che i Comuni coinvolti sono ricompresi nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia di cui sopra;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 7, comma 31-ter del D.L. n. 78/2010, così come modificato dalla legge n. 122/2010 che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'interno;
- il D.M. Del 31.07.2010 del Ministero dell'Interno che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluogo di Regione ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

PRESO ATTO che la Segreteria convenzionata dei Comuni di Agropoli, San Giovanni a Piro, Torchiara, Pollica e Laureana Cilento si colloca nella classe II (popolazione compresa tra 10.000 e 65.000 abitanti), ai sensi della tabella A) allegata alla legge n. 604/1962, in quanto il Comune di Agropoli, individuato come capofila dell'approvanda convenzione, ha una popolazione superiore ai diecimila abitanti;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO il D.L.gvo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il CCNL del comparto Segretari Comunali e Provinciali;

### **PROPONE**

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. PROCEDERE alla risoluzione consensuale della convenzione per il servizio associato di segreteria comunale tra i Comuni di Agropoli, (capo convenzione), San Giovanni a Piro, Torchiara e Pollica, approvata con deliberazione del Consiglio di questo comune n. 56 in data 31/7/2017, ai sensi dell'art. 3 della convenzione medesima, a far data dalla presa di servizio del Segretario Comunale presso la nuova sede di segreteria associata alla quale questo comune intende aderire;

3. DI APPROVARE la costituzione di un'unica sede di Segreteria Comunale di classe II tra i Comuni di Agropoli, capoconvenzione, San Giovanni a Piro, Torchiara, Pollica e Laureana Cilento (SA), che diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario Generale presso la nuova sede di segreteria convenzionata;
4. DI APPROVARE lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Agropoli, capoconvenzione, San Giovanni a Piro, Torchiara, Pollica e Laureana Cilento (SA), che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. DI DARE MANDATO al Sindaco pro-tempore di questo Comune per la sottoscrizione dell'allegata convenzione;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Comuni di San Giovanni a Piro, Torchiara, Pollica e Laureana Cilento;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli - Sezione Regionale Campania, Centro Direzionale Isola G1 - Napoli;
8. DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere.

Agropoli, lì 3/4/2018

IL SINDACO  
f.to Dott. Adamo Coppola

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Agropoli, lì 4/4/2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole.

Agropoli, lì 4/4/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA  
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI  
AGROPOLI, SAN GIOVANNI A PIRO, TORCHIARA, POLLICA E  
LAUREANA CILENTO (SA)  
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA  
DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra:

1. il Comune di Agropoli (SA), C.F. 00252900659, legalmente rappresentato dal Sindaco, Dott. Adamo Coppola, nato il 25.06.1973 a Polla (SA);
2. il Comune di San Giovanni a Piro (SA), C.F. 84001430655, legalmente rappresentato dal Sindaco, Avv. Ferdinando Palazzo, nato il 09.06.1971 a Maratea (PZ);
3. il Comune di Torchiara (SA) C.F. 00547920652, legalmente rappresentato dal Sindaco, Avv. Massimo Farro, nato il 01.03.1964 a Salerno;
4. il Comune di Pollica (SA) C.F. 84001230659, legalmente rappresentato dal Sindaco, Dott. Stefano Pisani, nato il 22.11.1975 a Vallo della Lucania (SA);  
si conviene e si stipula quanto segue;
5. il Comune di Laureana Cilento (SA) C.F. 00530050657, legalmente rappresentato dal Sindaco, Sig. Angelo Serra, nato il 13.12.1957 a Laureana Cilento (SA);  
si conviene e si stipula quanto segue;

## **PREMESSO**

- che l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;
- che le Amministrazioni Comunali di Agropoli, San Giovanni a Piro, Torchiara e Pollica intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 di stipulare una convenzione per l'ufficio di segreteria, in quanto tali Comuni hanno una realtà territoriale molto simile, e, pertanto, la scelta di convenzionarsi per l'ufficio di segreteria consentirebbe a ciascuno degli Enti di avvalersi di un Segretario per un numero di ore senz'altro adeguato all'impegno lavorativo richiesto per dei Comuni con le suddette caratteristiche, con un indubbio risparmio economico;
- che la convenzione per l'Ufficio di Segreteria Generale viene stipulata in maniera tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che

presiedono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa (così come richiesto dalla delibera del CdA Agenzia Nazionale n. 164/2000);

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

### **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Agropoli, San Giovanni a Piro, Torchiara, Pollica e Laureana Cilento, provincia di Salerno, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

### **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Agropoli assume la veste di Comune capo convenzione.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO**

Gli effetti della presente convenzione per il servizio di segreteria decorrono dalla data di presa di servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco competente secondo la procedura prevista nei provvedimenti dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Sino a tale data resta fermo il servizio di segreteria in ogni singolo Comune, così come esistente.

La presente convenzione ha durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di presa di servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale nominato dal Sindaco competente, in conformità a quanto previsto dal comma precedente.

La presente convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause:

- a) per scadenza naturale della convenzione;

- b) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- c) per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 20 (venti) giorni dalla data di notifica della deliberazione medesima all'altro Comune.

La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti.

Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

#### **ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale nonché tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del medesimo sono prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, Agropoli, sentiti i Sindaci dei comuni convenzionati.

#### **ART. 5 - ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

L'orario di servizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati nella misura del 56% per il Comune di Agropoli, del 17% per il Comune di San Giovanni a Piro, del 13% per il Comune di Torchiara, del 6% per il Comune di Pollica e del 8 % per il Comune di Laureana Cilento. I Sindaci dei cinque comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.



### **ART. 6 - CLASSE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA**

La presente convenzione è classificata di classe II a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale, di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 749 del 23 giugno 1972, in quanto la popolazione del Comuna Capofila è superiore a 10.000 abitanti.

### **ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Spetta al Segretario Comunale, a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Il trattamento economico del Segretario Generale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

### **ART. 8 - SPESE DI VIAGGIO**

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati il rimborso delle spese di viaggio pari ad un quinto del costo della benzina verde così come stabilito dal Decreto del Presidente dell'Unità di Missione del Ministero dell'Interno (ex AGES), N. 0025402 del 17/05/2011.

Viene autorizzato l'uso del proprio mezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle Amministrazioni Comunali. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo Convenzione Agropoli, seguendo il tracciato più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo naturalmente il viaggio di ritorno.

Al Vice Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio come sopra previste.

### **ART. 9 - DIRITTI DI ROGITO**

Il Segretario Generale, titolare del servizio di Segreteria in convenzione ha diritto alla quota prevista di diritti di rogito per l'attività svolta quale ufficiale rogante presso i comuni convenzionati, in quanto enti non dotati di dipendenti con qualifica dirigenziale.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'artt. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come di seguito stabilito.

### **ART. 10 INCARICHI AGGIUNTIVI E VALUTAZIONE DEL RISULTATO**

Ciascun ente associato potrà affidare al Segretario in convenzione, mediante decreto del rispettivo sindaco incarichi aggiuntivi ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) ed e) del D.Lgs. 267/2000, con oneri interamente a proprio carico, salvo quanto stabilito di seguito nel presente articolo.

La maggiorazione dell'indennità di posizione attribuita in ragione dei suddetti incarichi aggiuntivi, ove ne sussistano i presupposti in base alla normativa vigente, non potrà essere superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento ai sensi dell' art.1 del Contratto Collettivo Integrativo di Livello

Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n.2 sottoscritto il 22 dicembre 2003 e ai e ai sensi l'art.3, comma 7, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 01.03.2011, secondo cui ai fini del calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento occorre fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione, come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL di 4 categoria sottoscritto il 16 maggio 2001.

In ossequio all'art. 1, comma 1, dell'accordo del 13 gennaio 2009 e del parere 31 marzo 2011 n.4 del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale segretari comunali e Provinciali il provvedimento di affidamento di incarichi aggiuntivi con relativa attribuzione della maggiorazione dell'indennità di posizione sarà trasmesso agli altri enti convenzionati, per garantire il rispetto del limite della percentuale di maggiorazione dell'indennità di posizione erogabile ove i medesimi enti convenzionati optino per il ricorso al citato istituto.

Nel caso di assegnazione di incarichi aggiuntivi da parte di più enti, tuttavia, l'onere della partecipazione alla spesa per la maggiorazione dell'indennità di posizione sarà diviso in parti uguali tra i medesimi comuni in sede di rimborso al comune capofila, che ne anticiperà per intero l'erogazione al segretario generale.

La valutazione ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato sarà effettuata dal Sindaco del Comune capofila, una volta trasmessa la documentazione necessaria anche da parte degli enti convenzionati.

#### **ART. 11 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE**

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria Generale saranno ripartite come segue:

- a) 56 % a carico del Comune di Agropoli;
- b) 17 % a carico del Comune di San Giovanni a Piro;
- c) 13 % a carico del Comune di Torchiara;
- d) 6 % a carico del Comune di Pollica;
- e) 8 % a carico del Comune di Laureana Cilento.

Il Comune capo-convenzione erogherà per intero le competenze economiche spettanti al Segretario, salvo quanto precisato al comma successivo.

Le spese per missioni, per trasferte nonché il rimborso per spese di viaggio, nei limiti stabiliti all'art. 8 della presente convenzione, sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Ciascun Comune corrisponderà direttamente al Segretario, ricorrendone i presupposti, i diritti di rogito, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 9 della presente convenzione, e i buoni pasto, ove ne sussistano le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Ogni trimestre il Comune di Agropoli comunicherà ai Comuni di San Giovanni a Piro, Torchiara, Pollica e Laureana Cilento il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I medesimi Comuni provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

#### **ART. 12 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali o dal Vice Segretario.

#### **ART. 13 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Agropoli

Comune di San Giovanni a Piro

Comune di Torchiara

Comune di Pollica

Comune di Laureana Cilento

In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio, dando atto che il Segretario Generale lascia l'aula per motivi di opportunità e non per incompatibilità, introduce l'argomento di cui all'oggetto "Risoluzione consensuale della convenzione tra i comuni di Agropoli, San Giovanni a Piro, Torchiara e Pollica per il servizio associato di segreteria comunale. approvazione della convenzione tra i comuni di Agropoli, San Giovanni a Piro, Torchiara, Pollica e Laureana per il servizio associato di segreteria comunale".

Verbalizza il Vicesegretario.

Relaziona sull'argomento il Sindaco il quale illustra la necessità di dare un senso di collaborazione al Comune di Laureana inserendolo nella convenzione per il servizio associato di Segreteria comunale.

Interviene il Cons. Caccamo il quale legge una propria nota esprimendo il proprio dissenso per tale scelta in quanto è necessario secondo il proprio punto di vista che il Segretario Comunale sia più presente nel Comune di Agropoli e che gestire altri quattro comuni sia troppo per una sola persona.

Interviene il Cons. Abate esprimendo a sua volta il proprio dissenso ad approvare tale convenzione.

Interviene il Sindaco il quale rassicura che l'ufficio di Segreteria è stato potenziato con altre due unità di personale.

Interviene ancora il Cons. Abate il quale dichiara testualmente : "Francesco Minardi ha tutte le qualità per poter reggere il Comune di Agropoli insieme a tutti gli altri 4 comuni, ciò nonostante ritengo però che per migliorare ogni servizio utile per i nostri cittadini, il Segretario comunale (Minardi o altro) debba essere di esclusiva competenza dei nostri uffici."

In assenza di ulteriori interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio invita a votare.

### Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 , del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

votanti :17;

favorevoli: 15;

contrari: 2 (Caccamo e Abate);

astenuto nessuno

delibera

-è approvata la proposta innanzi trascritta.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

**PRESIDENTE**  
f.to ( Massimo La Porta)

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
f.to (dott. Emidio Cianciola)

**IL VICE SEGRETARIO**  
f.to (Dott. Giuseppe Capozzolo)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 27.04.2018

**IL MESSO COMUNALE**

f.to D'APOLITO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 27.04.2018

**IL VICE SEGRETARIO**  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo